

AGEVOLAZIONI

Guida alla fruizione dei crediti d'imposta del Piano Transizione

4.0 – II° parte

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

TRANSIZIONE 4.0: CASI OPERATIVI



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel [precedente contributo](#) sono state analizzate le modalità di fruizione del credito d'imposta investimenti in beni strumentali fra disciplina previgente ex Legge di Bilancio 2020 e disciplina attuale ex Legge di Bilancio 2021.

I crediti d'imposta R&S&I&D e formazione 4.0 presentano regole di compensazione differenti dai beni strumentali, soprattutto per quanto concerne il momento di decorrenza dell'utilizzo in F24.

In entrambi i crediti, infatti, la compensazione è possibile:

- a partire dal periodo d'imposta (non dall'anno solare) successivo a quello di maturazione del credito o di sostentamento delle spese ammissibili;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.

Credito d'imposta R&S&I&D

La disciplina del credito d'imposta R&S&I&D, al [comma 204 dell'articolo 1, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), stabilisce il momento di decorrenza dell'utilizzo in compensazione: “a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito”.

Il diritto alla compensazione resta tuttavia subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile previsti dal comma 205.

Per quanto concerne la durata del periodo di compensazione la disciplina prevede l'utilizzo in

tre quote annuali di pari importo.

Ne consegue che **l'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che abbia maturato un credito d'imposta R&S&I&D nel 2020 di euro 30.000,00, potrà **compensare la prima quota di euro 10.000,00 dal 01.01.2021, previa acquisizione della relativa certificazione contabile**.

Parimenti **l'impresa con periodo d'imposta 01.07-30.06**, che abbia sostenuto spese ammissibili nel periodo d'imposta 01.07.2020-30.06.2021 con maturazione di un credito di euro 30.000,00, potrà **compensare la prima quota di euro 10.000,00 dal 01.07.2021, previa acquisizione della relativa certificazione contabile**.

I codici tributo da utilizzare sono quelli istituiti con la [risoluzione AdE 13/E/2021](#):

- **6938 per il credito d'imposta R&S&I&D “ordinario”, ai sensi dell'[articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019](#);**
- **6939 per la maggiore quota di credito d'imposta R&S spettante nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), ai sensi dell'[articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio);**
- **6940 per la maggiore quota di credito d'imposta R&S spettante nelle regioni del centro Italia colpite dai sismi del 2016 e 2017 (Lazio, Umbria e Marche), ai sensi dell'[articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020](#).**

Credito d'imposta R&S&I&D

Decorrenza

Quote annuali di Codice tributo compensazione